

Deliberazione 29 dicembre 2008 - ARG/elt 206/08

Modifiche della deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 351/07 per la definizione di meccanismi di premi e penalità ad incentivazione della società Terna Spa nell'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 dicembre 2008

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99, e sue modifiche e provvedimenti applicativi (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: legge n. 290/03);
- il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (di seguito: decreto-legge n. 185/08);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005 (di seguito: decreto 20 aprile 2005);
- la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03 come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 168/03);
- la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 2005, n. 226/05;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2005, n. 290/05 (di seguito: deliberazione n. 290/05);
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2006, n. 165/06 (di seguito: deliberazione n. 165/06);
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2007, n. 130/07 (di seguito: deliberazione n. 130/07);
- la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2007, n. 177/07 (di seguito: deliberazione n. 177/07);
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07 (di seguito: deliberazione n. 280/07);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2007, n. 336/07 (di seguito: deliberazione n. 336/07);

- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007 n. 348/07 (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007 n. 350/07;
- il documento per la consultazione “Regolazione dell’attività di dispacciamento dell’energia elettrica sulla base di criteri incentivanti”, pubblicato in data 6 dicembre 2007, atto n. 52/07 (di seguito: documento per la consultazione);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 351/07 (di seguito: deliberazione n. 351/07);
- la deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 97/08;
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2008, ARG/elt 189/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 189/08);
- la lettera di Terna 23 dicembre 2008, prot. Autorità 0043013, recante una proposta di schema di remunerazione incentivante con riferimento alle attività funzionali all’approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento (di seguito: Proposta di Terna).

Considerato che:

- con il documento per la consultazione, l’Autorità ha posto alla valutazione degli operatori i propri intendimenti in merito alla revisione del sistema di remunerazione dell’attività di dispacciamento per gli anni a venire, proponendo, tra l’altro, di introdurre una remunerazione incentivante, articolata in base a premi e penalità, in ragione dell’effettivo raggiungimento di alcuni obiettivi specifici nell’ambito dell’attività di dispacciamento;
- la deliberazione n. 351/07 ha determinato il corrispettivo a copertura dei costi per lo svolgimento dell’attività di dispacciamento di cui all’articolo 46 dell’allegato A alla deliberazione n. 111/06 per l’anno 2008 nonché le modalità per il suo aggiornamento per i successivi tre anni;
- la deliberazione n. 351/07 ha inoltre definito un meccanismo di premi e penalità della società Terna Spa (di seguito: Terna) finalizzato ad incentivare l’accuratezza delle sue previsioni del fabbisogno di energia elettrica e dell’energia elettrica immessa in rete dalle unità di produzione rilevanti alimentate da fonte eolica;
- l’Autorità ha già avuto modo di considerare, nella delibera ARG/elt 97/08, che l’utilizzo efficiente da parte di Terna anche solo di alcuni degli strumenti a sua disposizione possa consentire un contenimento della spesa netta sostenuta da Terna nel mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD) per l’approvvigionamento delle risorse necessarie a garantire adeguati livelli di sicurezza;
- con la medesima delibera ARG/elt 97/08, l’Autorità ha quindi avviato un procedimento finalizzato alla formazione di provvedimenti in materia di incentivazione di Terna nell’erogazione del pubblico servizio di dispacciamento;
- Terna, anche a seguito delle disposizioni di cui alla delibera ARG/elt 97/08 e delle discussioni con gli Uffici della Direzione Mercati, ha redatto ed inviato all’Autorità la Proposta di Terna;
- la Proposta di Terna contiene altresì un elenco di alcune delle azioni che Terna intende attivare nel corso del 2009 al fine di aumentare l’efficienza e l’efficacia

delle attività funzionali all'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento (di seguito: azioni dello schema incentivante).

Considerato inoltre che:

- l'aumento di efficienza nell'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento da parte di Terna produce sensibili benefici non solo a favore dei consumatori finali, in seguito alla riduzione delle componenti dell'uplift a copertura della spesa netta sostenuta da Terna in MSD, ma al sistema in generale, attraverso la riduzione dei costi di produzione delle risorse che, grazie all'aumento di efficienza, vengono approvvigionate da unità più efficienti e/o in quantità minori;
- l'introduzione di un meccanismo di remunerazione incentivante relativo all'attività di approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento di Terna sia funzionale non solo a raggiungere migliori livelli di efficienza in detta attività, ma anche, attraverso una maggiore e migliore informatizzazione delle procedure e degli algoritmi di selezione delle offerte, a consentire un più efficace monitoraggio del comportamento degli utenti del dispacciamento in MSD ed a meglio evidenziare la presenza di posizioni, anche locali, di potere di mercato nella fornitura delle varie tipologie di risorse per il servizio di dispacciamento;
- la teoria economica degli incentivi suggerisce che:
 - qualora i costi monetari sostenuti dal soggetto cui si riferisce lo schema di remunerazione incentivante siano in ogni caso riconosciuti, l'incentivo sia commisurato al costo dello sforzo non monetario dallo stesso sostenuto;
 - comunque l'incentivo riconosciuto non debba mai essere superiore al corrispondente beneficio atteso;
 - quanto più la prestazione oggetto di incentivazione è influenzata da variabili esogene (rispetto al soggetto incentivato) tanto più – al fine di garantirne l'equilibrio economico e finanziario – si presenta il rischio di lasciare al medesimo soggetto extraprofitti se non si tenga conto (ovvero non sia possibile farlo) dell'incidenza della realizzazione di queste variabili sulla prestazione oggetto di incentivo; a tal fine, le variabili scelte per misurare la prestazione oggetto di schema di remunerazione incentivante dovrebbero per quanto possibile essere indipendenti dalla realizzazione delle variabili non controllabili dal soggetto incentivato;
 - analoghe considerazioni valgono con riferimento alla possibilità di determinare con sufficiente precisione la relazione tra diversi livelli di prestazione attesi e il corrispondente costo (monetario e non) richiesto (al netto delle variabili esogene) al soggetto incentivato per ottenere detti risultati.
- nell'ambito dell'attività di approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento, Terna ha possibilità di incidere sull'entità delle risorse approvvigionate; mentre la sua capacità di influire sul prezzo offerto dagli utenti del dispacciamento per le risorse rese disponibili è più indiretta e funzionale alla possibilità di aumentare sensibilmente il grado di concorrenza tra i diversi utenti del dispacciamento;

- per quanto sopra, utilizzare l'entità delle risorse approvvigionate per il dispacciamento come variabile per misurare la prestazione oggetto dello schema di remunerazione incentivante consenta di ridurre l'incidenza della realizzazione delle variabili non controllabili da Terna molto di più di quanto non sarebbe qualora si utilizzasse la variabile spesa complessivamente sostenuta per l'approvvigionamento delle medesime risorse;
- la riduzione, ceteris paribus, dell'entità delle risorse approvvigionate per il dispacciamento consente di ridurre il costo di sistema connesso all'erogazione delle risorse approvvigionate oltre che la spesa complessivamente sostenuta in MSD;
- le vigenti modalità di selezione delle offerte e di registrazione delle motivazioni sottostanti le medesime selezioni non permettono di definire con sufficiente precisione né il supporto di possibile realizzazione della variabile "entità delle risorse approvvigionate per il servizio di dispacciamento" (anche al netto dei volumi corrispondenti agli sbilanciamenti) né la relazione tra la realizzazione di detta variabile e le azioni poste in essere da Terna.
- l'entità delle risorse approvvigionate per il servizio di dispacciamento è funzione, tra l'altro, del disegno del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e, in particolare, del mercato per il servizio di dispacciamento;
- durante l'anno 2009 potrebbero intervenire modifiche sostanziali al quadro normativo o al disegno dei mercati dell'energia elettrica, anche per effetto delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 185/08, nonché da eventuali modifiche dello stesso apportate dalla relativa legge di conversione.

Ritenuto che:

- al fine di ridurre l'incidenza delle variabili non controllabili da Terna, sia opportuno individuare, quale variabile per misurare la prestazione oggetto dello schema di remunerazione incentivante, l'entità delle risorse approvvigionate da Terna per il dispacciamento;
- la misura dell'entità delle risorse approvvigionate non debba comunque tenere conto dei volumi corrispondenti agli sbilanciamenti né dei volumi corrispondenti alle offerte prima accettate e poi revocate ai sensi della deliberazione n. 165/06;
- per quanto esposto nei considerati, anche in assenza di strumenti che consentano di tracciare una puntuale relazione tra l'entità delle risorse approvvigionate da Terna nel MSD ed il livello di impegno a tal fine profuso da parte di Terna, sia opportuno avviare un meccanismo di remunerazione incentivante nel rispetto dei seguenti principi di prudenza:
 - l'obiettivo minimo che Terna deve raggiungere per potere avere diritto ad incentivi positivi, sia determinato ad un livello inferiore a quello che ci si attenderebbe sulla base dell'evoluzione storica dell'entità delle risorse approvvigionate da Terna nel MSD;
 - l'incentivo unitario riconosciuto a Terna sia dimensionato così da riflettere il beneficio atteso dal sistema nel suo complesso in termini di costo delle risorse che non è stato necessario approvvigionare, più che riflettere la variazione attesa della spesa netta sostenuta da Terna per l'approvvigionamento delle risorse in MSD;

- sia previsto un tetto all'incentivo complessivo riconoscibile a Terna dimensionato in ragione di una riduzione complessiva dell'entità delle risorse approvvigionate da Terna nel MSD che abbia elevata probabilità di essere raggiunta a fronte di adeguato impegno da parte di Terna;
- sia comunque possibile aumentare il livello del tetto di cui sopra in caso di ulteriori riduzioni dell'entità delle risorse approvvigionate da Terna nel MSD, a fronte della produzione da parte di Terna di evidenze sulla effettiva corrispondenza tra dette ulteriori riduzioni e le azioni dello schema incentivante messe in campo da Terna nell'ambito del sistema incentivante; ciò consente di limitare gli eventuali extraprofitti derivanti a Terna a seguito di una realizzazione fortunata delle variabili esogene ma di mantenere comunque un forte incentivo per la riduzione dell'entità delle risorse approvvigionate nel MSD;
- il livello massimo delle penalità applicate a Terna in caso di aumento, rispetto all'obiettivo minimo, dell'entità delle risorse approvvigionate nel MSD sia piccolo e dimensionato rispetto ai costi operativi sostenuti da Terna per adottare le azioni dello schema incentivante; ciò consente di limitare sensibilmente il rischio per Terna di una realizzazione sfortunata delle variabili esogene.
- comunque, il riconoscimento, nell'ambito del meccanismo di remunerazione incentivante, di incentivi positivi sia condizionato a:
 - il mantenimento da parte di Terna degli attuali standard di sicurezza;
 - l'effettivo avvio da parte di Terna di almeno parte delle azioni dello schema incentivante;
 - l'implementazione delle azioni dello schema incentivante tramite modalità e strumenti concepiti sin dall'origine per consentire laddove possibile un efficace esercizio della funzione di monitoraggio dell'Autorità di cui alla deliberazione ARG/elt n. 115/08;
 - l'efficace svolgimento, sin dal 2009, delle attività strumentali al monitoraggio del MSD da parte dell'Autorità ai sensi della deliberazione ARG/elt n. 115/08;
 - l'avvio da parte di Terna del processo di revisione degli algoritmi di selezione delle offerte sul MSD a partire da gennaio 2009, e la verifica periodica da parte dell'Autorità dei diversi progressi raggiunti a partire dal secondo semestre 2009.
- i costi sostenuti da Terna per l'implementazione delle misure individuate dal presente provvedimento rientrino tra i costi sostenuti per l'attività di dispacciamento, il cui riconoscimento a Terna è previsto con le modalità di cui alla deliberazione ARG/elt 189/08;
- la Proposta di Terna risponda ai principi sopra elencati;
- in caso di modifiche sostanziali al quadro normativo o al disegno dei mercati dell'energia elettrica con efficacia nel corso del 2009, sia opportuna, da parte dell'Autorità, la valutazione di un adeguamento delle previsioni di cui alla presente deliberazione; e che tale adeguamento abbia l'obiettivo di mantenere l'equivalenza economica dello strumento incentivante, attraverso una revisione dei livelli dei premi e delle penalità, per la quota attribuibile ai periodi dell'anno 2009 interessati dalle suddette variazioni del quadro regolamentare

DELIBERA

1. di modificare, a decorrere dal 1 gennaio 2009, la deliberazione n. 351/07, nei termini di seguito indicati:
 - a. dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente articolo 5 bis:

“Articolo 5 bis

Determinazione dei premi e delle penalità per l'attività di approvvigionamento delle risorse per i servizi di dispacciamento

- 5 bis.1 Fatto salvo quanto previsto al comma 5 bis.11, Terna ha diritto a ricevere per il 2009 un premio per l'attività di approvvigionamento delle risorse per i servizi di dispacciamento determinato dalla seguente formula:

$$PAS_{2009} = \max\left[0; \left(Q_{target}RA_{2009} - \max(Q_{CAP1}RA_{2009}; Q_{eff}RA_{2009}) \right) * IU_{CAP1-2009} + \max\left(0; Q_{CAP1}RA_{2009} - \max(Q_{CAP2}RA_{2009}; Q_{eff}RA_{2009}) \right) * IU_{CAP2-2009} \right]$$

dove:

PAS_{2009} indica il valore, espresso in € assunto dal premio per l'attività di approvvigionamento delle risorse per i servizi di dispacciamento nel 2009;

$Q_{CAP1}RA_{2009}$ indica il valore, espresso in MWh, assunto dal primo livello di tetto in termini di quantità di risorse approvvigionate nel 2009 e di cui al comma 5 bis.5;

$Q_{CAP2}RA_{2009}$ indica il valore, espresso in MWh, assunto dal secondo livello di tetto in termini di quantità di risorse approvvigionate nel 2009 e di cui al comma 5 bis.6;

$Q_{eff}RA_{2009}$ indica il valore, espresso in MWh, delle risorse effettivamente approvvigionate nel 2009 e di cui al comma 5 bis.4;

$Q_{target}RA_{2009}$ indica il valore, espresso in MWh, dell'obiettivo di minima efficienza in termini di quantità di risorse approvvigionate nel 2009 e di cui al comma 5 bis.3;

$IU_{CAP1-2009}$ indica il valore, espresso in €/MWh, del premio unitario riconosciuto a Terna sulle quantità di risorse approvvigionate nel 2009 in meno rispetto a $Q_{target}RA_{2009}$ fino a concorrenza con $Q_{CAP1}RA_{2009}$ e di cui al comma 5 bis.8;

$IU_{CAP2-2009}$ indica il valore, espresso in €/MWh, del premio unitario riconosciuto a Terna sulle quantità di risorse approvvigionate nel 2009 in meno rispetto a $Q_{CAP1}RA_{2009}$ fino a concorrenza con $Q_{CAP2}RA_{2009}$ e di cui al comma 5 bis.9.

5 bis.2 Terna ha l'obbligo di pagare per il 2009 una penalità per l'attività di approvvigionamento delle risorse per i servizi di dispacciamento determinata dalla seguente formula:

$$PenAS_{2009} = \max\left[0; \left(\min(Q_{FLOOR1}RA_{2009}; Q_{eff}RA_{2009}) - Q_{target}RA_{2009} * 1.05\right) * PU_{FLOOR1-2009}\right]$$

dove:

$PenAS_{2009}$ indica il valore, espresso in € assunto dalla penalità per l'attività di approvvigionamento delle risorse per i servizi di dispacciamento nel 2009;

$Q_{eff}RA_{2009}$ indica il valore, espresso in MWh, delle risorse effettivamente approvvigionate nel 2009 e di cui al comma 5 bis.4;

$Q_{target}RA_{2009}$ indica il valore, espresso in MWh, dell'obiettivo di minima efficienza in termini di quantità di risorse approvvigionate nel 2009 e di cui al comma 5 bis.3;

$Q_{FLOOR1}RA_{2009}$ indica il valore, espresso in MWh, assunto dal livello di soglia in termini di quantità di risorse approvvigionate nel 2009 e di cui al comma 5 bis.7;

$PU_{FLOOR1-2009}$ indica il valore, espresso in €/MWh, della penalità unitaria che Terna deve versare sulle quantità di risorse approvvigionate nel 2009 in più rispetto a $Q_{target}RA_{2009}$ fino a concorrenza con $Q_{FLOOR1}RA_{2009}$ e di cui al comma 5 bis.10.

5 bis.3 Il valore, espresso in MWh, dell'obiettivo $Q_{target}RA_{2009}$ di minima efficienza in termini di quantità di risorse approvvigionate nel 2009 è determinato dalla seguente formula:

$$Q_{target}RA_{2009} = Q_{eff}RA_{2008}$$

dove:

$Q_{eff}RA_{2008}$ indica il valore, espresso in MWh, delle risorse effettivamente approvvigionate nel 2008 su tutto il territorio nazionale per la risoluzione delle congestioni, l'approvvigionamento dei margini di riserva secondaria e terziaria e delle risorse in tempo reale. Tale valore è determinato dalla seguente formula:

$$Q_{eff}RA_{2008} = 2 * \sum_{qdo \in 2008} \left[\min(Q_{acc_salire\ MSD} ; Q_{acc_scendere\ MSD})_{qdo} \right] + 1,5 * \sum_{h \in 2008} (Q_{contratti\ eseguiti})_h$$

dove:

$Q_{acc_salireMSD}$ indica il valore, espresso in MWh, delle risorse complessivamente approvvigionate a salire su MSD in ciascun quarto d'ora nel 2008 su tutto il territorio nazionale ad esclusione dei volumi corrispondenti alle offerte accettate e poi revocate ai sensi della deliberazione n. 165/06;

$Q_{acc_scendereMSD}$ indica il valore, espresso in MWh, delle risorse complessivamente approvvigionate a scendere su MSD in ciascun quarto d'ora nel 2008 su tutto il territorio nazionale ad esclusione dei volumi corrispondenti alle offerte accettate e poi revocate ai sensi della deliberazione n. 165/06;

$Q_{contratti\ eseguiti}$ indica il valore, espresso in MWh, corrispondente alle quantità in esecuzione di obblighi contrattuali, riferite a contratti a termine, corrispondenti a:

- potenza minima delle unità di produzione con cui viene data esecuzione al prodotto a termine Presenza in servizio;
- margine di riserva secondaria delle unità di produzione con cui viene data esecuzione al prodotto a termine Riserva secondaria;
- margine di riserva rotante delle unità di produzione con cui viene data esecuzione al prodotto Riserva di sostituzione rotante, moltiplicata per il fattore di riporto della riserva a salire al volume da approvvigionare per ottenere la medesima riserva;

$\sum_{qdo \in 2008}$ indica la sommatoria per tutti i quarti d'ora del 2008;

$\sum_{h \in 2008}$ indica la sommatoria per tutte le ore del 2008;

5 bis.4 Il valore, espresso in MWh, delle risorse effettivamente approvvigionate nel 2009 $Q_{effRA2009}$ è determinato con le medesime modalità utilizzate per determinare il valore di $Q_{effRA2008}$ e di cui al comma 5 bis.3.

5 bis.5 Il valore, espresso in MWh, del primo livello di tetto in termini di quantità delle risorse effettivamente approvvigionate nel 2009 $Q_{CAP1RA2009}$ è determinato dalla seguente formula:

$$Q_{CAP1RA2009} = Q_{targetRA2009} * 0,95$$

dove:

$Q_{targetRA2009}$ ha il medesimo significato di cui al comma 5 bis.3.

5 bis.6 Il valore, espresso in MWh, del secondo livello di tetto in termini di quantità delle risorse effettivamente approvvigionate nel 2009 $Q_{CAP2RA2009}$ è determinato dalla seguente formula:

$$Q_{CAP2RA2009} = Q_{targetRA2009} * 0,87$$

dove:

$Q_{targetRA2009}$ ha il medesimo significato di cui al comma 5 bis.3.

5 bis.7 Il valore, espresso in MWh, del primo livello di soglia in termini di quantità delle risorse effettivamente approvvigionate nel 2009 $Q_{FLOOR}RA_{2009}$ è determinato dalla seguente formula:

$$Q_{FLOOR}RA_{2009} = Q_{target}RA_{2009} * 1,15$$

dove:

$Q_{target}RA_{2009}$ ha il medesimo significato di cui al comma 5 bis.3.

5 bis.8 Il valore, espresso in €MWh, del premio unitario $IU_{CAP1,2009}$, riconosciuto a Terna sulle quantità di risorse approvvigionate nel 2009 in meno rispetto a $Q_{target}RA_{2009}$ fino a concorrenza con $Q_{CAP1}RA_{2009}$, è determinato dalla seguente formula:

$$IU_{CAP1-2009} = \left[\frac{CAP1}{(Q_{target}RA_{2009} - Q_{CAP1}RA_{2009})} \right]$$

dove:

$Q_{target}RA_{2009}$ ha il medesimo significato di cui al comma 5 bis.3;

$Q_{CAP1}RA_{2009}$ ha il medesimo significato di cui al comma 5 bis.5;

$CAP1$ è pari a 20 (venti) milioni di euro.

5 bis.9 Il valore, espresso in €MWh, del premio unitario $IU_{CAP2,2009}$ riconosciuto a Terna sulle quantità di risorse approvvigionate nel 2009 in meno rispetto a $Q_{CAP1}RA_{2009}$ fino a concorrenza con $Q_{CAP2}RA_{2009}$ è determinato dalla seguente formula:

$$IU_{CAP2-2009} = \left[\frac{CAP2}{(Q_{CAP1}RA_{2009} - Q_{CAP2}RA_{2009})} \right]$$

dove:

$Q_{CAP1}RA_{2009}$ ha il medesimo significato di cui al comma 5 bis.5;

$Q_{CAP2}RA_{2009}$ ha il medesimo significato di cui al comma 5 bis.6;

$CAP2$ è pari a:

- 20 (venti) milioni di euro nel caso in cui sia verificabile dall'Autorità, sulla base di evidenze prodotte da Terna, l'effettiva corrispondenza tra le riduzioni delle quantità di risorse approvvigionate rispetto al valore dell'obiettivo di minima efficienza $Q_{target}RA_{2009}$, di cui al comma 5 bis.3, e le azioni messe in campo da Terna nell'ambito dello schema incentivante di cui al presente articolo;
- 0 (zero) diversamente.

5 bis.10 Il valore, espresso in €MWh, della penalità unitaria che Terna deve versare sulle quantità di risorse approvvigionate nel 2009 in più rispetto a $Q_{target}RA_{2009}$ fino a concorrenza con $Q_{FLOOR1}RA_{2009}$ è determinato dalla seguente formula:

$$PU_{FLOOR1-2009} = \left[\frac{FLOOR1}{(Q_{FLOOR1}RA_{2009} - Q_{target}RA_{2009} * 1,05)} \right]$$

dove:

$Q_{target}RA_{2009}$ ha il medesimo significato di cui al comma 5 bis.3;

$Q_{FLOOR1}RA_{2009}$ ha il medesimo significato di cui al comma 5 bis.7;

$FLOOR1$ è pari a 5 (cinque) milioni di euro.

5 bis.11 Terna ha diritto agli incentivi di cui al comma 5 bis.1 solo qualora vengano rispettate, a giudizio dell'Autorità, tutte le seguenti condizioni:

- Terna non peggiori gli attuali standard di sicurezza;
- sia dato effettivo avvio da parte di Terna alle azioni riportate nell'Allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- le azioni messe in campo da Terna nell'ambito dello schema incentivante di cui al presente articolo prevedano, laddove possibile, l'utilizzo di procedure e strumenti informatici funzionali a consentire un efficace esercizio della funzione di monitoraggio dell'Autorità di cui alla deliberazione ARG/elt n. 115/08;
- Terna svolga efficacemente, sin dal 2009, le attività strumentali al monitoraggio del MSD da parte dell'Autorità ai sensi della deliberazione ARG/elt n. 115/08;
- Terna dia avvio al processo di revisione degli algoritmi di selezione delle offerte sul MSD a partire dal gennaio 2009 e sia riscontrato dall'Autorità, a partire dal secondo semestre 2009, che il progresso di detto processo sia tale da consentirne una piena implementazione già a partire dal 2010."

b. l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

“Articolo 6

Modalità di determinazione di riconoscimento dei premi e delle penalità

- 6.1 Terna comunica all'Autorità gli importi dei premi e delle penalità di cui agli articoli 4, 5 e 5 bis, unitamente ai dati elementari necessari alla loro determinazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui i medesimi premi e penalità si riferiscono.
- 6.2 L'Autorità procede a riconoscere i premi, ovvero a riscuotere le penali di cui agli articoli 4, 5 e 5 bis, attraverso la rideterminazione del corrispettivo *DIS* relativamente all'anno successivo a quello in cui viene effettuata la comunicazione di cui al comma 6.1."

- c. è aggiunto l'Allegato A, allegato al presente provvedimento;
2. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) la nuova versione della deliberazione n. 351/07 risultante dalle modifiche di cui al punto 1 del presente provvedimento;
 3. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

29 dicembre 2008

Il Presidente: Alessandro Ortis